



Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese
Vicolo Bianchetti, 17 - 10090 San Giorgio Canavese (TO)
C.F. 92522700019 - Telefono 0124/32220 - FAX 0124/450423
e-mail: TOIC8BT004@istruzione.it Sito: www.icsangiorgiocanavese.it



REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria)

ART. 1 - COMPITI

1. L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art.5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della Scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria.

ART. 2 - COMPOSIZIONE

1. L'Organo di Garanzia è composto da:

- Dirigente Scolastica (o suo delegato), con funzione di Presidente;
- due rappresentanti dei docenti;
- due rappresentanti dei genitori.

2. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i due docenti designati in Consiglio di Istituto e individuati in seno al Collegio dei Docenti di ruolo della Scuola secondaria di primo grado.

3. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei genitori i due genitori eletti per la componente genitori in Consiglio di Istituto.

4. L'Organo di Garanzia dura in carica per un triennio; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo triennale del Consiglio di Istituto.

5. I componenti dell'Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati da supplente designato dal Consiglio di Istituto. Allo scadere del terzo anno, in coincidenza del rinnovo del Consiglio di Istituto, tutti i membri dell'Organo decadranno con esso, anche se di nomina successiva avvenuta in corso di triennio.

6. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di esame, il componente è sostituito dal supplente designato per la componente di rispettiva rappresentanza.

7. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti:

- a) qualora il componente dell'Organo di Garanzia faccia parte dell'Organo collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare;
- b) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia il genitore o tutore dello studente a cui è stata irrogata la sanzione;
- c) qualora il componente dell'Organo di Garanzia sia docente o genitore della medesima classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso.

ART. 3 - PROCEDURE E TEMPI

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentata da uno dei genitori, o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. Il Presidente convoca l'Organo di Garanzia entro 3 giorni dalla presentazione di un'istanza; l'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della seduta; deve contenere l'indicazione della sede e dell'ora della riunione, oltre all'indicazione dell'oggetto del reclamo da esaminare. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l'incarico della verbalizzazione. Il processo verbale di ogni riunione, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene inviato all'indirizzo mail della Segreteria, toic8bt004@istruzione.it, per essere protocollato, depositato in Presidenza e reso accessibile a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

4. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.

5. Il Presidente, in preparazione ai lavori della seduta, provvede personalmente o tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell'Organo di Garanzia ai fini della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.

6. Per la validità della seduta dell'Organo di Garanzia è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni componente). Il membro impedito a intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, per iscritto

e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee.

7. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell'Organo di Garanzia o su richiesta della maggioranza dei componenti, l'Organo di Garanzia può disporre l'audizione di chi propone il ricorso o di chiunque ne abbia interesse.

8. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9. L'Organo di Garanzia valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione dello stesso. L'Organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla Scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il coordinatore di classe, previo consenso scritto della famiglia.

10. Le deliberazioni assunte dall'Organo di Garanzia sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti interessati entro 5 giorni dalla riunione.

ART. 4 - RECLAMI

Contro le decisioni assunte dall'Organo di Garanzia interno alla Scuola è ammesso reclamo, da parte chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale assume la decisione previo parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale costituito presso l'Ufficio Scolastico Regionale.

Il presente regolamento è stato adottato in seguito a delibera del Collegio docenti n. 57 del 13 Maggio 2025 e a delibera del Consiglio di Istituto n. 30 del 14 Maggio 2025.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Paola TORRONI

Firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse